



Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa

**T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 15 aprile 2020, n. 127 – Pres. Settesoldi,
Est. Ricci**

Giustizia amministrativa – tutela cautelare – disciplina emergenziale – decreto cautelare monocratico – trattazione collegiale – richiesta di rinvio – rilevanza.

Giustizia amministrativa – tutela cautelare – disciplina emergenziale – decisione collegiale – definizione con sentenza in forma semplificata – possibilità.

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, laddove sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento della domanda cautelare, il ricorso è trattato alla camera di consiglio fissata tra il 6 e il 15 aprile 2020, ove non sia intervenuta istanza di rinvio dalla parte su cui incide la misura cautelare, tale non essendo il soggetto che beneficia degli effetti della sospensione disposta con decreto monocratico, non potendo ammettersi che una parte protragga a proprio vantaggio e in conseguenza di richiesta unilaterale proveniente da sé gli effetti favorevoli del decreto stesso (1).

La trattazione ai sensi dell'art. 84, comma 2, cit. deve intendersi operata nella pienezza dei poteri spettanti al collegio in sede cautelare, compreso quello di definire il merito del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. (2).

(1-2) La sentenza in rassegna (come già T.a.r. per la Campania – Napoli, sez. V, ordinanza 8 aprile 2020, n. 713) si sofferma sul rapporto tra tutela cautelare monocratica, somministrata ai sensi dell'art. 84, comma 1, decreto-legge 17.3.2020, n. 18 e successiva fase collegiale, che si celebra a partire dal 6 aprile 2020, a meno che nei due giorni liberi prima dell'udienza “una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio”. Dando applicazione a quest'ultima previsione, l'ordinanza afferma che non è, in tal quadro disciplinare, rilevante l'istanza di rinvio proveniente dalla parte che beneficia della sospensione concessa con decreto monocratico. La stessa sentenza, quindi, specifica che, anche nel periodo anteriore al 15 aprile 2020, nella camera di consiglio cautelare il Collegio può definire la causa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

In particolare nella sentenza si evidenzia quanto segue:

< Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio dell'8 aprile 2020 in conformità all'art. 84 comma 2 del d.l. 18/2020, che consente la definizione collegiale della domanda cautelare

anche in data antecedente al 15 aprile 2020, laddove sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento della domanda cautelare e non sia pervenuta istanza di rinvio dalla parte su cui “incide” la misura cautelare. Nella presente controversia tale soggetto non può essere identificato nell’Agenzia ricorrente che, al contrario, beneficia degli effetti della sospensione disposta con decreto presidenziale n. 15 del 13.03.2020. Non può, pertanto, essere accolta la richiesta di differimento della trattazione ad una data successiva al 15 aprile, di cui all’istanza del 23.03.2020, non potendo ammettersi che una parte protragga a proprio vantaggio e in conseguenza di richiesta unilaterale proveniente da sé gli effetti favorevoli del decreto monocratico (così l’ordinanza del Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 1881).

La trattazione deve intendersi operata nella pienezza dei poteri spettanti al collegio in sede cautelare, compreso quello di definire il merito del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

In tal senso si ritiene opportuno procedere nella presente fattispecie, sussistendone i presupposti di legge >.